NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 23

Nei casi di fallimento degli imprenditori titolari di imprese industriali, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi e' sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione, il cui trattamento e' disposto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi trimestralmente, per un periodo massimo di dodici mesi, anche se in precedenza sia stato riconosciuto il diritto al trattamento stesso per altre cause. Il curatore fallimentare e' tenuto a presentare la richiesta del trattamento di cui al comma precedente e ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 6 per avviare le procedure di mobilita' di cui al titolo II del presente decreto.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	III — Provvedimenti per la garanzia del salario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-23/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it